



**DETERMINAZIONE N. 233 DEL 09/04/2024**

**Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione società di capitali ai sensi della L. 120/2020.**

**Il Conservatore del Registro delle Imprese,**

- visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;
- vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- visto in particolare il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- visto il decreto- legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120 e s.m.i., che individua le "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare il Titolo IV affronta il tema delle "Semplificazioni in materia d'impresa, Ambiente e Green Economy" ;
- visto l'art. 40 comma 2 del citato decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 che introduce una nuova fattispecie di scioglimento d'ufficio senza liquidazione delle società di capitali iscritte nel Registro delle Imprese che si trovino nella condizione di omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione ove l'inattività e l'omissione si verificano unitamente a una delle seguenti circostanze:
  - il permanere dell'iscrizione del capitale sociale in Lire italiane;
  - l'omessa presentazione all'ufficio Registro Imprese di dichiarazione contenente l'elenco soci per le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata a seguito dell'entrata in vigore della Legge 2/2009 art. 16;
- visti, in proposito, i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40, che ne disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento, all'esito del quale il Conservatore iscrive lo scioglimento d'ufficio, nel Registro delle Imprese;
- considerato, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120 e s.m.i., il Conservatore comunica agli



- amministratori delle società interessate l'iscrizione della disposizione di scioglimento d'ufficio;
- Tenuto conto che, a decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per formulare motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;
  - visto il comma 6 del già richiamato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;
  - vista la propria precedente Determinazione del 27 ottobre 2022 n. 457, con cui sono state formalizzate le modalità di notifica delle comunicazioni relative ai procedimenti di cancellazione d'ufficio delle società di capitali, ai sensi del comma 2 del più volte citato art. 40 del D.L. 76/2020;
  - visto, altresì, la direttiva del Conservatore n. 4 del 28 dicembre 2021 che definisce le modalità operative per le cancellazioni d'ufficio ai sensi del citato art. 40 del D.L. 76/2020,

#### **DETERMINA**

- a) di iscrivere nel Registro delle imprese lo scioglimento senza liquidazione delle n. 115 società indicate nell'elenco allegato, avendo accertato l'esistenza di almeno una delle cause di cui al 2° comma dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, e, nello specifico, per aver constatato il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente all'omessa presentazione dell'istanza di iscrizione della conversione del capitale in euro e/o della dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci prevista dall'art. 16 co.12 undecies della L. 2/09;
- b) di notificare la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, tramite affissione all'Albo camerale, per la durata complessiva di 7 (sette) giorni continuativi, avendo accertato che nessuna delle imprese indicate nell'elenco allegato risulta in possesso di un indirizzo P.E.C. valido ed attivo. Avverso la presente Determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notificazione (art. 40 comma 7 DL 76/2020);
- c) di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società in indirizzo come risultanti dal Registro delle Imprese attraverso l'affissione di apposita nota all'Albo Camerale avendo accertato, come sopra precisato, che nessuna delle società indicate nell'elenco allegato risulta in possesso di un indirizzo P.E.C. valido ed attivo;



- d) di assegnare, contestualmente all'affissione, che tiene luogo della notifica, il termine di 70 giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati;
- e) di pubblicare la comunicazione di avvio del procedimento e la presente disposizione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "registro imprese".

Il Conservatore  
*(Dott. Pietro Scola)*

*Allegato:* elenco imprese